

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDETTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS], avverso la sanzione disciplinare della sospensione per anni uno irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina forense del Distretto di Messina in data 16.12.2021, depositata in data 21.12.2022 e notificata in data 28.12.2022.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Antonino Galletti svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dall'esposto indirizzato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina (d'ora innanzi, per brevità, il COA), assunto al prot. n. 5076/20.7.2020, con il quale

la Sig.ra [AAA] rappresentava una serie di comportamenti tenuti dall'Avv. [RICORRENTE], che, ad avviso dell'esponente, integravano violazioni deontologiche.

In particolare, l'esponente si sarebbe rivolta all'Avv. [RICORRENTE] per un parere legale in merito ad un problema legato alla pensione di invalidità del marito.

A seguito di questo primo incontro, ve ne sarebbero stati altri in merito ad una nuova pratica suggerita dall'avvocato nei confronti dell'INPS che avrebbe consentito ai clienti di recuperare fino a Euro 300.000,00 dall'Ente.

Per questa attività, l'esponente riferisce di non aver fornito alcun mandato.

Dopo questi incontri, l'Avv. [RICORRENTE] avrebbe richiesto di eseguire una serie di pagamenti per compensi professionali su una carta prepagata intestata a suo padre al fine di recuperare la somma promessa.

Alla richiesta di restituzione di quanto corrisposto da parte della sig.ra [AAA], l'Avv. [RICORRENTE] non dava seguito.

Con comunicazione via PEC del 17.10.2020 il Consigliere Istruttore dava avviso all'Avv. [RICORRENTE] dell'avvio dell'istruttoria preliminare del procedimento disciplinare al fine di permettergli di presentare le sue deduzioni difensive.

L'Avv. [RICORRENTE] non faceva però pervenire deduzioni.

Il Consiglio distrettuale di disciplina forense di Messina (d'ora innanzi, per brevità, il CDD), assunto il fascicolo come procedimento n. 55/2020, ha comunicato all'incolpato, prima l'avvio dell'istruttoria preliminare, l'apertura del procedimento disciplinare e la citazione a giudizio per l'udienza del 9.9.2021 con il seguente capo di incolpazione:

“violazione degli artt. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 12 (Dovere di diligenza) e 26 III comma (adempimento del mandato), per essersi fatto corrispondere dalla Sig.ra [AAA] la somma di circa € 20.000,00, su una carta prepagata intestata al padre dell'Avv. [RICORRENTE], in più soluzioni dal mese di gennaio a quello di settembre dell'anno 2019, ciò al dichiarato fine di assistere la medesima e il marito nei confronti dell'INPS, onde ottenere dall'ente circa € 300.000,00. Inoltre, per aver inviato, via telefono, foto di assegni postali, di cui uno di € 18.000,00, intestati all'esponente, titoli mai recapitati alla Sig.ra [AAA]. Ed inoltre, nel settembre del 2019, per aver richiesto l'ulteriore somma di € 2.000,00 al fine di far accreditare le somme dall'INPS all'esponente. Ed infine per aver omesso la restituzione delle somme ottenute dalla cliente per attività professionale, verosimilmente, mai posta in essere.

Fatti commessi in Messina dal mese di gennaio del 2019 e tuttora permanenti”.

All'udienza dibattimentale del 9.9.2021 la Sezione prendeva atto che il difensore dell'esponente aveva fatto pervenire, in data 6.9.2021, una mail con la quale rappresentava

che l'Avv. [RICORRENTE] aveva formalizzato la volontà di restituire la somma oggetto dell'esposto entro il successivo 10.10.2021.

La Sezione, ritenendo opportuno sentire l'esponente, rinviava il procedimento al 19.10.2021.

Tuttavia, a seguito della richiesta di rinvio da parte del nuovo difensore nominato dall'incolpato per tentare una risoluzione stragiudiziale della vicenda, all'udienza del 16.12.2021, venivano ascoltati sia l'esponente che l'incolpato.

Sulla base delle dichiarazioni rese, dell'analisi della documentazione prodotta e dello stesso comportamento anche procedimentale tenuto dallo stesso incolpato, il CDD ha poi ritenuto confermati tutti gli addebiti mossi dall'esponente e, considerata la gravità della condotta, ha irrogato la sanzione della sospensione per un anno.

L'Avv. [RICORRENTE], in data 25.1.2023, ha proposto impugnazione avverso la decisione del CDD di Messina, chiedendo l'annullamento o la riforma della decisione e pronunciando il proscioglimento dell'incolpato.

Il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] è stato articolato in un unico motivo rubricato: *Mancaza degli elementi costitutivi in fatto e diritto della violazione degli artt. 9, 12 e 26 comma III. Erronea ed omessa valutazione delle prove.*

Dalla lettura del ricorso possono evincersi due diversi ordini di ragioni a sostegno dell'illegittimità del provvedimento sanzionatorio.

Col un primo profilo di doglianza il ricorrente ha censurato il ritardo del CDD nel deposito della motivazione, irragionevolmente fissato, vista l'estrema sinteticità della stessa, in sessanta giorni e poi non rispettato in concreto.

Il CDD ha indicato il termine di sessanta giorni per il deposito come previsto dall'art. 26 del Regolamento per le ipotesi di "decisioni complesse"; tuttavia, le motivazioni della sentenza sono state depositate oltre un anno dopo lo svolgimento del procedimento.

Nel merito, il ricorrente ha contestato che il CDD avrebbe omesso di considerare elementi di prova a suo favore e, in particolare, che non risulti provata l'esistenza di un rapporto professionale in ragione della mancanza di un incarico formale in tal senso.

Secondo la ricostruzione del ricorrente non vi sarebbe stato alcun mandato, né per l'incarico legato alla pensione del marito dell'esponente, né per altri procedimenti giudiziari mai avviati.

La stessa esponente, infatti, avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie circa il conferimento del mandato: nell'esposto avrebbe ammesso di non aver conferito alcun mandato, salvo poi dichiarare, in occasione dell'audizione del 16.12.2021, di avere affidato il mandato, per poi negarlo nuovamente con le dichiarazioni successive.

A riprova dell'assenza del mandato, sempre secondo la ricostruzione del ricorrente, vi sarebbe anche la mancanza di documentazione utile ai fini dell'azione.

Infine, sempre secondo la rappresentazione dei fatti effettuata nel ricorso, alla base del rapporto tra l'esponente ed il professionista non vi sarebbe stato un incarico professionale, bensì un rapporto di natura personale e sentimentale.

Secondo l'Avv. [RICORRENTE], l'art. 11 CDF andrebbe inteso nel senso che l'avvocato è libero di accettare l'incarico, con ciò sottolineando che nessun obbligo può sorgere se prima non vi è stata la conclusione di un contratto con l'accettazione del mandato.

Secondo questa tesi, la mera ricezione di atti da parte dell'avvocato non può comportare l'obbligo di attivarsi nei confronti del presunto cliente, qualora manchi il contratto di mandato stipulato con il professionista (come sostenuto dal ricorrente nel caso di specie).

Il ricorrente ha poi richiamato, a sostegno della propria ricostruzione, varie pronunce giurisprudenziali che hanno evidenziato alcuni principi fondamentali in materia di inadempimento del mandato professionale e di conseguenti obblighi deontologici dell'avvocato; inoltre, ha contestato l'illogicità della motivazione della decisione disciplinare, laddove fa riferimento al criterio della "*suitas*" per la valutazione dell'elemento soggettivo della condotta, in quanto ritenuto parametro tipico del diritto penale.

Mancando la prova del conferimento del mandato e attesa la natura personale del rapporto con l'esponente, ad avviso della difesa, non sarebbe chiaro quale tipo di condotta l'Avv. [RICORRENTE] avrebbe dovuto tenere e, dunque, rispetto a quali obbligazioni sarebbe in concreto inadempiente.

Da ultimo, in data 4.4.2024, è pervenuta una comunicazione via PEC del difensore del ricorrente il quale documentava le gravi condizioni psicofisiche del suo assistito che non gli avrebbero consentito di presenziare all'udienza del 9.4.2024 ed evidenziava che lo stesso risultava sospeso in via amministrativa dal 3.4.2024 con provvedimento (non allegato) assunto ai sensi dell'art. 29 co. 6 L. 247/2012; infine, il difensore chiedeva che il CNF "*svolga l'udienza fissata ... per le deliberazioni del caso*".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

In merito alla censura relativa al ritardo nel deposito della motivazione ritiene il Collegio di non discostarsi dalla propria giurisprudenza che ha evidenziato come lo stesso non determini la nullità della decisione, trattandosi di un termine meramente ordinatorio. Infatti, è stato già statuito che "*il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all'esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione*

e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione". (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 4 giugno 2024).

Nel merito, differentemente da quanto ritenuto dal ricorrente, deve rilevarsi come nel caso di specie sussista la prova dei fatti oggetto di contestazione disciplinare e, in tal senso, milita indiscutibilmente anche l'ammissione dell'incolpato dei numerosi pagamenti ricevuti, l'espreso impegno, poi disatteso, a provvedere alla restituzione e, ancora, la richiesta di rinvio dell'udienza disciplinare motivata dalla asserita volontà di definire bonariamente gli aspetti civilistici della vicenda alla quale non è poi stato dato alcun seguito, donde correttamente il CDD di Messina ha ritenuto instaurato il rapporto professionale tra le parti. Del resto, l'esistenza di un rapporto professionale tra avvocato e cliente e i conseguenti obblighi deontologici che da ciò scaturiscono non presuppongono necessariamente il conferimento di una procura alle liti, ma è sufficiente la stipulazione di un contratto di patrocinio che costituisce un accordo bilaterale con cui l'avvocato si impegna a svolgere la propria opera professionale in favore del cliente e rispetto al quale non è prevista alcuna formula sacramentale *ad substantiam*. È stato, infatti, già affermato che *"per l'esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negoziato unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il c.d. contratto di patrocinio (negoziato bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso*: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 25 novembre 2022 e, nello stesso senso, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 12 settembre 2018, n. 107.

La prova del contratto di patrocinio può essere raggiunta anche in mancanza di un accordo scritto e può essere desunta anche mediante fatti concludenti, pure in assenza di pagamento di corrispettivo; dunque, non v'è dubbio che, nel caso di specie, il rapporto professionale tra l'Avv. [RICORRENTE] e la Sig.ra [AAA] debba considerarsi instaurato, essendovi la prova certa dei pagamenti effettuati, tutti ammessi dal ricorrente e non semplicisticamente giustificabili, anche alla luce dei rilevanti importi, a titolo di elargizioni liberali susseguenti ad una presunta relazione sentimentale (che, oltretutto, ben può coniugarsi con la coeva sussistenza di un contratto di patrocinio); del resto, è pacifico che il ricorrente si sia impegnato alla restituzione nel corso del procedimento disciplinare, senza poi dare seguito all'impegno assunto e ciò, insieme agli altri elementi indiziari emersi nel procedimento disciplinare, non può che corroborare la sussistenza delle condotte contestate

nel procedimento disciplinare; peraltro, anche nel ricorso non viene fornita alcuna credibile giustificazione, né viene contestato il fatto, relativo all'inoltro di foto di assegni postali intestati alla sig.ra [OMISSIS] e mai recapitati a lei che perciò non li ha potuti riscuotere, né viene negato il fatto d'aver chiesto una ulteriore somma per farle accreditare le somme dall'INPS, né – infine – è stato negato l'inadempimento permanente all'obbligo restitutorio. Di conseguenza, l'inadempimento degli obblighi professionali nascenti dal contratto di patrocinio è stato correttamente ritenuto accertato e doverosamente valutato dal CDD alla luce delle norme deontologiche applicabili.

Quanto alla dosimetria della sanzione, è noto che il nuovo Codice Deontologico Forense, entrato in vigore il 16.12.2014, ha specificato, all'art. 21, i parametri generali da osservare nell'individuazione della sanzione più adeguata da applicare alle infrazioni disciplinari ed ha individuato, all'art. 22 (il cui comma 1 ricalca le previsioni di cui all'art. 53 della legge n. 247 del 2012), la tipologia di sanzioni irrogabili e le ipotesi in cui le sanzioni edittali, previste dalle disposizioni codicistiche inerenti ai singoli illeciti, possono essere aggravate o attenuate.

Ebbene, nella fattispecie, il CDD di Messina, considerando la gravità della condotta, in applicazione dell'art. 22 comma 2 lett. b), CDF ha irrogato nei confronti del professionista la sanzione della sospensione per un periodo pari ad un anno.

L'art. 22 comma 2 lett. b), infatti, prevede che la sanzione della censura, nei casi più gravi, possa essere aumentata fino alla sospensione dell'esercizio dell'attività professionale non superiore ad un anno.

Al riguardo il Collegio intende riaffermare la propria giurisprudenza secondo la quale *“accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista”*: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 11 ottobre 2022 e, in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 dell'11 novembre 2022.

Ebbene, nella fattispecie non v'è dubbio che le plurime condotte poste in essere dal professionista (essersi fatto corrispondere circa Euro 20 mila per assistenza mai prestata,

aver ricevuto il pagamento sul conto del padre, aver inoltrato la foto di assegni mai recapitati, aver richiesto ulteriori compensi per far accreditare le somme INPS alla cliente, non aver restituito – neppure in parte – le somme indebitamente ricevute), il disdoro arrecato alla sua figura ed all'immagine della famiglia forense, l'assenza -ancora oggi- di una condotta restitutoria o riparativa, non possono che corroborare in termini di effettività e concretezza il giudizio espresso dal CDD e la giusta severità della sanzione in concreto irrogata; oltretutto, nel ricorso non è contenuta alcuna specifica censura con riferimento alla quantificazione operata dal CDD, limitandosi il ricorrente – anche nelle conclusioni – a invocare l'annullamento o la riforma della sentenza (*rectius*, del provvedimento sanzionatorio) “e *per effetto assolvere l'incolpato*”, non chiedendo la rideterminazione nel *quantum* della sanzione in concreto irrogata, né offrendo elementi concreti per consentire al Collegio di provvedervi.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37,
il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 Aprile 2025.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 settembre 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà